



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles
Département des Ressources Naturelles
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Dipartimento Risorse Naturali

Località Amérique n° 127/a
11020 Quart (Aosta)
Tel. 0165/776111
Fax 0165/765814 - Telex 210820

Corps Forestier Valdôtain
Corpo Forestale Valdostano



COPIA

TORNI TUTTO USC. (MA)

Prot. N.
Vs./Rif.

ARCHIVES de l'ADMINISTRATION DE LA VALLÉE D'AOSTE	
Série	5 218 7
29 SET 1999	
Réf. n°	23686 div. RN

Quart, -
Quart,

Alle Stazioni Forestali
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 2, comma 2 della L.R. 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione).
Ulteriori chiarimenti in merito alla circolazione dei soggetti invalidi e disabili sulle strade interpoderali.

~.~.~.~.~.~.

Con la presente si ribadisce quanto già chiarito nel parere Legale della Presidenza della Giunta, inviato per conoscenza alle Stazioni forestali con la nota n. 22583/SF del 27.10.87, cioè che il transito nelle predette strade è permesso, senza ulteriori formalità:

- 1) a coloro cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore all'80%;
- 2) a coloro che siano muniti dello speciale "contrassegno invalidi", **indipendentemente dalla percentuale di invalidità riconosciuta.**

Il "contrassegno invalidi", viene rilasciato dal Comune di residenza in forza dell'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", che ha abrogato e sostituito la precedente normativa in materia, tra cui il **D.M. 8 giugno 1979, n. 1176** (che indicava la precedente tipologia del contrassegno per i disabili), a cui fa rimando l'art. 2 della L.R. 17/85. Il D.P.R. 503/96 richiama il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" che definisce i criteri per il rilascio del contrassegno e la relativa tipologia.

Ai sensi dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92, il contrassegno serve a rendere noto il possesso di una speciale autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, **ed ha validità su tutto il territorio nazionale.** La durata di tale autorizzazione, di norma, è di cinque anni

dalla data del rilascio, ma possono essere previste scadenze più brevi quando viene rilasciata a persone afflitte da patologie di carattere temporaneo. In genere la scadenza viene annotata sul contrassegno prima del rilascio. In caso contrario può essere richiesta l'esibizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune. Non essendovi però alcuna prescrizione che impone al titolare di recare con sé anche l'autorizzazione, in caso di mancata disponibilità della stessa all'atto del controllo, l'accertamento di cui trattasi dovrà essere effettuato successivamente.

Per completezza si trasmettono, in allegato, la normativa di riferimento e il fac simile del "contrassegno invalidi".

Curare la presa visione della presente da parte di tutto il personale.

MAxim

Allegati n. 3



il Direttore
-Dott. Paolo OREILLER -

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Art. 12. Contrassegno speciale.

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide.

...omissis...

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. [Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3].

**FAC SIMILE DEL "CONTRASSEGNO INVALIDI
RILASCIATO DAL COMUNE DI AOSTA**

CITTA' DI AOSTA
R.ione Aut.oma Valdosta.
Rept.ublica Italiana



CITÉ D'AOSTE
Région Autonome Valdôtaine
République Italienne

**PARCHEGGIO INVALIDI
CONCESSIONE N.**

**PARKING INVALIDES
CONCESSION N.**

**VALIDA SINO
AL**



NOME (NOM)
INDIRIZZO (ADRESSE)
COMUNE (COMMUNE) _____
IL SINDACO (LE SYNDIC)

FAC SIMILE DEL "CONTRASSEGNO INVALIDI PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEL CODICE STRADA

10



500

12

**parcheggio invalidi
concessione n. _____**



Nome
Indirizzo
Comune
il Sindaco

FAC - SIMILE

GENTI

porre all'estremità dei

Figura V 4 Art 381

CONTRASSEGNO INVALIDI (dimensioni in centimetri)

Facsimile del contrassegno da apporre sui veicoli utilizzati da persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

v. 73

